

SLC - **CGIL**
FISTel - **CISL**
UILCOM - **UIL**

Sindacato Lavoratori Comunicazione
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione

Roma, 14 Marzo 2014

Procura Generale Della Repubblica
Presso La Corte D'appello Di Roma
Piazza Adriana, 2
00193 Roma (RM)

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Via Veneto, 56
00187 – Roma

Al Garante della Privacy
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma

a/ mezzo raccomandata

Oggetto: Esposto contro le aziende Eni, Fastweb, Mediaset, Sky Italia, Telecom Italia, Vodafone Italia, Wind Italia e altre (d.l. n. 83/2012)

SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL Nazionali denunciano, alle strutture in indirizzo, l'assoluta inosservanza delle disposizioni di legge contenute nel "Decreto Sviluppo" n. 83 del 2012, oggi convertito in legge, in particolare rispetto alle disposizioni contenute nell'articolo 24 su *"Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nell'attività svolta da call center"*, da parte delle aziende Eni, Fastweb, Mediaset, Sky Italia, Telecom Italia, Vodafone Italia, Wind Italia e altre e dai fornitori da questi utilizzate attraverso il ricorso all'appalto di attività di call center.

In particolare i commi 3, 4 e 5 dell'articolo di cui all'oggetto vengono completamente disattesi attraverso attività gestite in Paesi esteri e il comma 2 non ha trovato applicazione nonostante le attività siano gestite presso varie sedi estere collocate sia in Paesi comunitari che extra comunitari.

SLC - **CGIL**
FISTel - **CISL**
UILCOM - **UIL**

Sindacato Lavoratori Comunicazione
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione

Infine, nonostante la previsione di cui al comma 3, gli incentivi di cui alla Legge 407/1990 continuano ad essere erogati nonostante quota parte delle attività sia oggi de localizzata verso Paesi esteri. Tale fenomeno determina l'assoluta impossibilità, per le aziende che svolgono attività in appalto di call center che hanno deciso di lavorare rispettando le regole previste dalla legislazione, di sopravvivere a causa della distorsione di mercato generata i cui costi economico e sociali, licenziamenti e utilizzo degli ammortizzatori sociali, ricadono sullo Stato.

SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, riservandosi ogni iniziativa legale a tutela dei diritti degli utenti e dell'occupazione dei dipendenti delle aziende interessate dai processi di delocalizzazione, sollecitano le amministrazioni in indirizzo a disporre i controlli e gli interventi necessari ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nell'art.24 del d.l. n.83/2012 erogando, di conseguenza, le sanzioni pecuniarie previste dal medesimo articolo.

p. Le Segreterie Nazionali

SLC-CGIL
Michele Azzola



FISTEL-CISL
Giorgio Serao



UILCOM-UIL
Salvatore Ugliarolo

